

Circolare del Ministero dell'Interno n. 59 del 31 luglio 1970

CHIARIMENTI alla Circolare n. 68 del 25 novembre 1969

Sono pervenute a questo Ministero richieste di chiarimenti su alcuni punti della circolare n. 68 del 25 novembre 1969 riguardanti principalmente:

- a. la definizione degli impianti di cui al titolo II della circolare stessa e la caratteristica dei locali ad essi destinati;
- b. l'ubicazione dei misuratori del gas.

Per quanto riguarda al punto a) si chiarisce che per impianti per forni da pane e forni di altri laboratori artigiani, per cucine e lavaggio stoviglie, per lavaggio biancheria e sterilizzazione, per inceneritori rifiuti deve intendersi non il solo impianto termico o bruciatore, ma il complesso degli impianti necessari allo svolgimento delle lavorazioni strettamente collegati all'uso dell'impianto termico, ai locali destinati ai detti impianti non vanno applicate le norme contenute nel punto 2.4, della circolare in questione, ma le strutture dei locali medesimi devono avere una resistenza al fuoco non inferiore a 120 minuti primi.

Per quanto concerne il punto b) si chiarisce che nei casi previsti al punto 2 della circolare n. 26 del 23 marzo 1970, è consentita l'ubicazione dei misuratori del gas in appositi manufatti in muratura, costruiti nell'interno del locale di utilizzazione del gas in adiacenza a parete attestata ed a spazi scoperti.

Tali manufatti devono essere aerati direttamente dall'esterno tramite canali di aerazione, il misuratore può essere accessibile dall'interno, per il solo personale dell'Azienda erogatrice del gas, tramite sportello metallico a tenuta di gas.